

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12912 Anno 2020

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udiienza: 06/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAUSELLI GIANNI nato a ROMA il 07/04/1955


avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto;

udito il difensore, avv. Andrea Mitresi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Pauselli Gianni, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) commesso nella veste di "amministratore di fatto" della "Società Iniziativa Marketing" s.r.l., società dichiarata fallita il 26 novembre 2007; mentre ha rimodulato le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità, in sede di giudizio abbreviato, del documento contenente le dichiarazioni eteroaccusatorie rivolte nei confronti del ricorrente e provenienti da Franco Pauselli, fratello dell'imputato e amministratore di diritto della società,

Il documento è stato depositato da Franco Pauselli, originario coimputato, contemporaneamente alla presentazione dell'istanza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., in un momento successivo a quello in cui il ricorrente aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato.

Le dichiarazioni del coimputato, quindi, non avrebbe potuto trovare legittimo ingresso nell'apparato probatorio del giudizio abbreviato.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della qualifica di "amministratore di fatto".

La Corte di appello avrebbe desunto la prova della veste sostanziale assunta dall'imputato dalle dichiarazioni del coimputato Franco Pauselli, dalle dichiarazioni di Balli Elisabetta e dalla ipotizzata partecipazione alla vita societaria.

Tuttavia tali elementi non potrebbero ritenersi sufficienti a dimostrare l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori da parte dell'imputato.

Come già rilevato nell'atto di appello:

- non sarebbe significativo il fatto che i fratelli Pauselli abbiano avuto, oltre alla SIM, rapporti di interessenza in un gruppo di società, collegate tra loro, poiché il perito non ravvisa anomalie nelle operazioni di finanziamento e di rimborso, inoltre l'imputato risulta solo amministratore della Cascina Girasole srl;

- non rileverebbe neppure l'episodio riferito dalla Balli che riveste carattere occasionale ed è compatibile anche con il ruolo di mero consulente;

- sarebbe falsa l'affermazione della Balli di aver ricevuto in pagamento un assegno firmato dall'imputato, poiché agli atti del processo non vi sono, né potrebbero esserci titoli sottoscritti dal ricorrente;

- Gianni Pauselli non ha mai compiuto operazioni bancarie o gestito denaro per conto della società fallita;

- la partecipazione all'assemblea per la nomina del terzo componente del collegio sindacale ha carattere episodico ed è compatibile con l'esercizio delle prerogative del socio;

- le accuse mosse da Franco Pauselli sono inutilizzabili, in ogni caso sarebbero animate soltanto dall'intento di compiacere l'autorità giudiziaria in vista dello sconto di pena ex art. 444 cod. proc. pen., inoltre i compiti attribuiti al fratello Gianni sono compatibili con il ruolo di consulente;

- né il perito né il curatore fallimentare assegnano a Gianni Pauselli poteri gestori, qualificandolo solo come mero consulente.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle condotte distrattive.

Circa i beni strumentali, difetterebbe la prova della sottrazione prima del fallimento: l'inventario è stato redatto a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento, sicché il patrimonio potrebbe essere sparito *medio tempore* per condotte ascrivibili a terzi. Si tratta di beni per lo più immateriali non suscettibili di esatta quantificazione economica; il curatore non avrebbe verificato quali di essi abbia formato oggetto di procedure esecutive nelle sedi di Roma, Villetta Barrea e Lamezia Terme, tutti luoghi ove peraltro il ricorrente non avrebbe mai operato; non sarebbe dimostrata una condotta partecipativa dell'imputato alle operazioni distrattive poste in essere dall'amministratore di diritto.

In merito all'importo di 111.624,75 euro corrispondente alle somme versate per debiti della Medical Research, la condanna si fonda sulle dichiarazioni del curatore di natura meramente presuntiva circa l'assenza di un rapporto commerciale tra le società e la simulazione di un finanziamento.

Circa le restituzioni a soci e a terzi di 1.120.885,90, si è trattato del pagamento parziale di debiti ammontanti ad euro 2.313.918,00.

L'imputato ha versato in favore della società molto più di quanto gli è stato rimborsato; inoltre i consulenti tecnici degli imputati hanno dimostrato che la somma di 89.938,40 euro è stata versata alla Cascina Girasole, società

finanziatrice della fallita, mentre l'importo di 125.350,00 euro è costituito da "storni a fronte di registrazioni contabili errate".

Le restituzioni non sono avvenute quando la società si trovava in stato di dissesto, ma, a detta del perito, in un momento di difficoltà transitoria con prospettive di rilancio. Peraltro, secondo gli arresti della Corte di cassazione, il riferimento al dissesto non costituisce un utile criterio per distinguere la bancarotta fraudolenta per distrazione dalla bancarotta preferenziale.

2.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma legge fall., con conseguente bilanciamento ex art. 69 cod. pen. rispetto alla cd. continuazione fallimentare.

La Corte di appello ha ritenuto dirimente l'ingente ammontare dei beni sottratti pari a "quasi due milioni di euro".

In realtà il valore dei beni non è stato accertato e di esso non può tenersi conto nella determinazione del danno ai fini del calcolo della pena, anche considerato che era stata esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

I giudici di merito avrebbero omesso di considerare gli ingenti finanziamenti effettuati dall'imputato in favore della società (879 mila euro), solo in parte rimborsati (390 mila euro) nonché la disparità di trattamento rispetto all'originario coimputato Franco Pauselli al quale le circostanze attenuanti generiche sono state invece riconosciute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è generico.

Chiarito che sulla quaestio iuris non rileva il vizio di motivazione, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali chiarirne, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Nella specie il ricorrente lascia inosservato detto onere, incorrendo nel menzionato vizio di genericità, soprattutto considerando che, come ben



evidenziato nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado, la responsabilità dell'imputato risulta da altri elementi - considerati ex se decisivi (cfr. infra paragrafo 4) - rispetto ai quali le dichiarazioni del coimputato vengono apprezzate in termini di "mera" conferma (cfr. pagg. 5 e 6 sentenza primo grado).

Fermo questo argomento, che recide alla base l'ammissibilità del motivo, va ricordato che:

- successivamente alla richiesta dell'imputato di ammissione al rito speciale, quando questo non sia stato disposto dal giudice con ordinanza, è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può sempre revocare la scelta processuale precedentemente compiuta. Ne consegue che sono consentite tutte quelle modifiche che invece verrebbero paralizzate dalla ammissione del rito "allo stato degli atti" quali la formulazione di una contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero e certamente anche l'arricchimento dell'apparato probatorio;

- addirittura anche dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, l'impianto probatorio non è congelato in maniera assoluta perché può essere incrementato dalla iniziativa officiosa del giudice ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen., il che confina nell'irrilevanza qualunque questione sull'ingresso nel processo di una prova asseritamente tardiva che il giudice abbia comunque acquisito.

3. Tutti i successivi motivi esorbitano, per la gran parte, dai limiti del giudizio di legittimità come di seguito brevemente esposti. Essi pertanto verranno approfonditi soltanto per le residue parti idonee ad accedere all'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione, rimanendo per il resto confinati nell'alveo della inammissibilità.

3.1 Anzitutto è necessario ricordare, che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega in sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed

ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01).

Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denunciino una mancata risposta a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado.

3.2 Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; conf.: Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

3.3 Quanto al disposto dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

- l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con l'ulteriore precisazione che l'illogicità deve essere "manifesta", cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, e deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali in essa citati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito.

In altri termini l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074).

Al giudice di legittimità resta preclusa — in sede di controllo della motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione, nella ricostruzione e valutazione dei fatti, di nuovi e diversi parametri, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

4. Il secondo motivo è inammissibile nelle parti concernenti la diversa prospettazione del fatto e la valutazione delle prove (cfr. sopra paragrafo 3), mentre è infondato in ordine ai connotati dell'amministratore di fatto.

4.1 La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (per tutte Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Peraltro la previsione di cui all'art. 2639 c.c. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esecuzione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893).

4.2 Nella specie i giudici di merito attribuiscono al ricorrente la veste di amministratore di fatto sulla scorta di vari indici sintomatici costituiti da: la sussistenza di varie società, tra cui la fallita, riferibili ai fratelli Franco e Gianni Pauselli e da questi gestite in modo promiscuo; i relevantissimi finanziamenti erogati dall'imputato in favore della società; la condivisione della proprietà delle quote societarie tra i due fratelli Pauselli; la circostanza che la sede legale della società si trovasse presso lo studio del ricorrente e che *"sempre lì veniva tenuta e gestita la contabilità"*; la confessione "stragiudiziale" raccolta dalla

amministratrice della Ital Design Arredamenti alla quale l'imputato aveva riferito di "gestire *la SIM insieme al fratello Franco*", proponendosi, in tale veste, quale unico interlocutore dal momento della conduzione delle trattative sino alla fase dei pagamenti (pag. 5 e pag. 15 sentenza impugnata); la circostanza che l'imputato avesse partecipato alla assemblea ordinaria del 13 giugno 2004 nel corso della quale "*venne commesso un falso senza che il suddetto battesse ciglio (nei verbali si era fatto figurare come presente il sindaco Greco Gregorio, che nulla sapeva della sua nomina, né mai aveva partecipato ad alcuna assemblea)*" (pagg. 15 e 16).

In forza di tanto, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici, i giudici di merito concludono che all'imputato erano riconducibili poteri di rappresentanza esterna della società, nonché la gestione economico-finanziaria e amministrativa della società fallita, in modo continuativo durante l'intero corso della vita societaria.

Tale conclusione non viene efficacemente contrastata dall'impugnazione che, da un lato, atomizza i singoli elementi nel tentativo di sminuirne la valenza; dall'altro lamenta la mancata risposta o su questioni che la Corte di appello affronta e risolve (già peraltro esaminate con dovizia dal Tribunale), oppure su profili marginali e non significativi nell'ambito del costruito argomentativo sviluppato nella decisione impugnata (cfr. pag. 13).

5. Il terzo motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.

Quanto ai profili giuridici è sufficiente rammentare quanto segue.

5.1 Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844).

5.1.1 Deve allora ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (di fatto o di diritto non rileva), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22 settembre 2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli,

Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411).

Il ricorrente trascura la costante elaborazione seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. Deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. L'art. 87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. Indicazione che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, in motivazione).

5.1.2 Gianni Pauselli, dunque, risponde direttamente venendo a rivestire i contorni soggettivi voluti dall'art. 2392 cod. civ. e ss.. Risulta, allora, sufficiente paradigma di imputazione il criterio di cui all'art. 2639 cod. civ. per rendere il ricorrente responsabile di ogni attività propria della competenza amministrativa.

Ovviamente la possibilità di ricondurre la responsabilità a chi riveste il ruolo gestorio privo dei formali requisiti, impone la disamina sulla conoscenza della singola operazione illecita posta in essere, scrutinio a cui può sovvenire anche l'accertamento del solo dolo eventuale.

Nella specie sono certamente sufficienti a dimostrare la conoscenza delle azioni distrattive la circostanza che si tratta di scelte gestorie assunte di comune

accordo tra i fratelli; anzi Gianni Pauselli era lo stratega della politica economica finanziaria dell'azienda ed ha direttamente beneficiato dei rimborsi illeciti.

5.2 Rispetto alla distrazione dei beni societari, al valore degli stessi e al mancato reperimento nelle sedi operative della società, la confutazione degli argomenti "in fatto" riproposti con il ricorso si trova già nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 8 e 9) e viene ripresa e ribadita nella sentenza di appello (cfr. pagg. 16 e 17).

5.3 Ineccepibile, poi, è la motivazione riguardante il pagamento, per ragguardevoli importi, dei debiti della Medical Research, la cui natura distrattiva è stata correttamente ravvisata nell'assoluta mancanza di contropartita economica da parte della società poi fallita, al di là del rilievo, pur decisivo, che siffatte operazioni erano assolutamente eccentriche rispetto all'oggetto sociale della fallita (pagg. 9 e 10 sentenza primo grado, pag. 17 sentenza di secondo grado).

5.4 Quanto alla questione dei "rimborsi" (analiticamente esaminata "in fatto" alle pagg. 10-16 sentenza Tribunale, pagg. 17 e 18 sentenza appello), è sufficiente ricordare che secondo ius receptum integra l'ipotesi di bancarotta per distrazione, e non quella di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società, che, quale socio creditore della stessa, recupera, in periodo di dissesto, finanziamenti da lui in precedenza concessi (Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277; Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602).

La diversa tesi, sostenuta dal ricorrente, non può essere condivisa. L'art. 2467 cod. civ. sancisce la postergazione del credito rispetto alle ulteriori pretese e, quindi, l'illiceità del pagamento a favore dei soci, prima della soddisfazione degli altri creditori.

Il tema della collocazione temporale del dissesto, manifestatosi sin dal triennio 2002-2004, era stato affrontato in maniera approfondita dal Tribunale (pag. 14 e 15). L'atto di gravame ripropone tesi già confutate dalla decisione di primo grado; in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non si esime dal dovere di rispondere sul punto (cfr. pag. 18).

6. Il quarto motivo è inammissibile.

6.1 La Corte di appello fonda il diniego delle circostanze attenuanti generiche sui rilevanti importi oggetto di distrazione e la spregiudicatezza dimostrata dall'imputato (pag. 19).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Il ricorrente sostiene che il valore delle poste attive distratte non sarebbe stato accertato, sicché non potrebbe parlarsi di "rilevanti importi".

L'assunto è apodittico ed evita di misurarsi con le precise circostanze di fatto appurate dai giudici di merito. È sufficiente citare alcuni tra i dati più significativi:

- sulla scorta degli elementi raccolti (contabilità, fatture di acquisto, elenco dei beni redatto da alcuni dipendenti, domande di insinuazione al passivo), si sarebbero dovuti rinvenire beni (tra cui trenta computer) per un valore complessivo di 900.000,00 euro, mentre il curatore, seguendo le indicazioni dell'amministratore, è riuscito a rintracciare beni del valore complessivo di appena 15.000,00 euro;

- Sim ha indebitamente restituito ai soci importi ammontanti a complessivi 798.363,00.

6.2 La Corte di appello esclude, in modo reciso, la configurabilità di un danno di "speciale tenuità" alla luce del valore dei beni sottratti all'attivo fallimentare, come stimato in misura pari a "*quasi due milioni di euro*" (cfr. pag. 19 sentenza impugnata).

6.3 Infine è irrilevante, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la asserita disparità del trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato.

Invero non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, anche con riguardo al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti (da ultimo Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 274091).

7. Conseguo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/02/2020

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Gerardo Sabeone



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE